

Commissione federale contro il razzismo CFR

Berna, agosto 2017

Parere della Commissione federale contro il razzismo CFR

I segni religiosi* nello spazio pubblico

^{*} Per segni religiosi s'intendono oggetti e capi d'abbigliamento che manifestano in modo ostentativo l'appartenenza a una religione.

Indice

1	Posizioni di principio della CFR	3
1.1	I segni religiosi nello spazio pubblico	3
1.2	I segni religiosi nella scuola pubblica	
1.3	l segni religiosi sul posto di lavoro	
2	Basi legali	4
3	Giurisprudenza	5
4	Atti e interventi politici	6

1 Posizioni di principio della CFR

Ogni posizione sui segni religiosi deve essere improntata al rispetto dei diritti fondamentali, in particolare al rispetto della libertà di credo e di coscienza, della libertà d'opinione, della dignità umana e del divieto di discriminazione.

Il rispetto della non discriminazione implica che nessuna legge, nessun regolamento, nessuna direttiva e nessuna raccomandazione sia rivolta contro i segni di una religione specifica. Quello che vale per una religione deve valere anche per le altre.

Il rispetto della non discriminazione è inoltre inconciliabile con misure indirettamente discriminatorie. Non sono compatibili con il divieto di discriminazione indiretta i regolamenti fondati su criteri apparentemente neutri che, di fatto, sfavoriscono però in modo particolare e senza alcuna giustificazione oggettiva persone a causa di un criterio di esclusione. A seconda delle circostanze, il divieto di discriminazione indiretta può implicare anche l'obbligo di prendere provvedimenti ragionevolmente esigibili per tenere conto dei bisogni specifici delle minoranze religiose e/o etniche.

Le disposizioni legali e regolamentari e le direttive devono essere prese in tutta trasparenza ed essere improntate al rispetto delle norme costituzionali federali e cantonali.

Le disposizioni legali e regolamentari e le direttive non devono essere prese per ragioni simboliche o per statuire un esempio. Il rispetto dei diritti fondamentali deve prevalere sulla tentazione di adottare disposizioni per ragioni specifiche o in funzione di eventi particolari o per rispondere a preferenze o sentimenti puramente soggettivi fondati sulla paura o sul rigetto di una convinzione religiosa.

1.1 I segni religiosi nello spazio pubblico

La presenza e la tolleranza di segni religiosi nello spazio pubblico devono essere improntate al rispetto dei principi precedentemente elencati. Secondo il parere della CFR, non c'è alcuna necessità di legiferare in questo ambito, né sul piano federale né su quello cantonale. Provvedimenti particolari che si rendono necessari per salvaguardare l'ordine e la sicurezza nello spazio pubblico non devono essere rivolti, implicitamente o esplicitamente, contro i codici vestimentari di una religione specifica.

I codici vestimentari di una religione possono suscitare critiche a causa del loro valore simbolico, in particolare nell'ottica del rispetto della parità di genere garantita dalla Costituzione federale e della pertinente legislazione. Questo aspetto è dibattuto in Svizzera e altrove. Bisogna tuttavia considerare che portare un segno o un capo d'abbigliamento religioso può essere dettato da diversi motivi. Riducendoli a un unico significato si rischia di perpetuare gli stereotipi negativi nei confronti di determinate religioni. Va inoltre tenuto conto anche degli effetti controproducenti di provvedimenti proibitivi, che rischiano di escludere le donne dallo spazio pubblico.

Per questa ragione, la CFR è contraria a un divieto generalizzato di portare sul suolo pubblico un segno o un capo d'abbigliamento associato a una religione.

1.2 I segni religiosi nella scuola pubblica

L'articolo 19 della Costituzione federale garantisce il diritto a "un'istruzione scolastica di base sufficiente e gratuita". La scuola pubblica è chiamata in primo luogo ad adempiere questo mandato. Occorre pertanto fare in modo che possa perseguire questa sua vocazione di apertura nei confronti di tutti gli allievi, senza distinzione di ordine religioso.

La CFR si esprime, come già nel 2011, contro un divieto generalizzato di portare segni religiosi nella scuola pubblica. Bisogna inoltre fare una distinzione tra allievi, da un lato, e insegnanti, dall'altro, in quanto titolari di una funzione pubblica.

Le relazioni tra lo Stato e la religione sono di competenza dei Cantoni. Ogni Cantone regola la questione della neutralità della scuola pubblica nel rispetto della Costituzione federale e della costituzione cantonale.

1.3 I segni religiosi sul posto di lavoro

Per la CFR valgono i principi seguenti per quanto riguarda i segni religiosi sul posto di lavoro nelle imprese private:

- Le aspettative dei clienti non possono giustificare il divieto di portare segni religiosi (v. sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea al punto 3).
- I regolamenti vestimentari devono rispondere a requisiti professionali oggettivi, essenziali e determinanti e rispettare il principio della proporzionalità (diritto dell'UE, art. 4 par. 1 della direttiva 2000/78/CE).
- I requisiti d'igiene o di sicurezza hanno, nella ponderazione degli interessi retta dal principio della proporzionalità, un peso maggiore rispetto al desiderio di veicolare una determinata immagine commerciale (v. decisione nella causa Eweida e altri c. Regno Unito al punto 3; si tratta di un approccio che mira a non attribuire eccessivo peso all'immagine commerciale senza negarne però la pertinenza).
- Il principio della neutralità confessionale si applica allo Stato e non alle imprese private. Un riferimento a questa politica di neutralità non può giustificare il divieto generalizzato di portare segni religiosi nelle imprese private se questo motivo si confonde, nei fatti, con il desiderio di rispondere alle aspettative dei clienti. Diversa è la situazione delle cosiddette organizzazioni di tendenza (v. DTF 130 III 699 al punto 3), ossia le organizzazioni che non perseguono principalmente uno scopo di lucro e che svolgono attività di natura spirituale o intellettuale (politiche, confessionali, sindacali, scientifiche, artistiche, caritative o simili).

2 Basi legali

- 1. I diritti fondamentali, in particolare la **libertà di credo e di coscienza** (art. 15 Cost.) e la protezione della sfera privata (art. 13 Cost.), che si applicano a tutti gli abitanti del Paese.
- 2. **Il divieto di ogni forma di discriminazione** sancito dalla Costituzione federale (art. 8 Cost.) e la sua applicazione, unitamente alla parità di diritti e alla parità di trattamento.
- 3. **Il divieto degli atti razzisti** commessi in pubblico ai sensi dell'articolo 261^{bis} del Codice penale.

- 4. Gli **obblighi derivanti dal diritto internazionale** (CEDU, convenzioni dell'ONU e Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali), in particolare l'obbligo degli Stati di non agire in modo razzista conformemente alla Convenzione dell'ONU sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale; gli obblighi derivanti dal Codice penale.
- 5. Il rispetto delle **regole dello Stato di diritto**, valide per tutti gli abitanti del Paese.
- 6. **L'integrazione** che, conformemente all'articolo 4 della legge federale sugli stranieri, presuppone, da un lato, la volontà degli stranieri di integrarsi nella società e, dall'altro, un atteggiamento di apertura della popolazione svizzera.
- 7. L'interesse pubblico, il principio della proporzionalità e la base legale che devono giustificare ogni restrizione dei diritti fondamentali.

Link:

http://www.ekr.admin.ch/temi/i142.html

3 Giurisprudenza

Tribunale federale

- Decisione del Tribunale federale 142 I 49 sulle prescrizioni vestimentarie che ingeriscono nella libertà di credo
 http://rolovaney.bgor.ch/php/clir/http/index.php?bjqblight_docid=atf%3.6%3E%3E%3E143_I
 - http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-I-49%3Ait&lang=it&type=show_document
- Decisione del Tribunale federale 130 III 699 sulle cosiddette organizzazioni di tendenza <a href="http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=it&zoom=&type=show_document&highlighttp://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=it&zoom=&type=show_document&highlighttp://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=it&zoom=&type=show_document&highlighttp://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=it&zoom=&type=show_document&highlighttp://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=it&zoom=&type=show_document&highlighttp://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=it&zoom=&type=show_document&highlighttp://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=it&zoom=&type=show_document&highlighttp://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=it&zoom=&type=show_document&highlighttp://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=it&zoom=&type=show_document&highlighttp://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=it&zoom=&type=show_document&highlighttp://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=it&zoom=&type=show_document&highlighttp://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=it&zoom=&type=show_document&highlighttp://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=it&zoom=&type=show_document&highlighttp://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=it&zoom=&type=show_document&highlighttp://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=it&zoom=&type=show_document&highlighttp://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=it&zoom=&type=show_document&highlighttp://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=it&zoom=&type=show_document&highlighttp://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php/clir/http/index.php/clir/http/index.php/clir/http/index.php/clir/http/index.php/clir/http/index.php/clir/http/index.php/clir/http/index.php/clir/http/index.php/clir/http/index.php/clir/http/index.php/clir/http/index.php/clir/http/index.php/clir/http/index.php/clir/http/index.php/clir/http/index.php/clir/http/index.php/clir/http/index.php/clir/http/index.php/clir

Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU)

- Causa Eweida e altri c. Regno Unito (2013) (in francese) http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-116097
- S.A.S. c. Francia (2014) (in francese) http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-145240

Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE)

- Causa C-188/15, Asma Bougnaoui contro Micropole SA (Francia)
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=188853&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=410111
- Causa C-157/15, Samira Achbita contro G4S Secure Solutions NV (Belgio)
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=188852&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=410153

4 Atti e interventi politici

Iniziativa parlamentare Wobmann. Divieto di dissimulazione del proprio viso (14.467) https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20140467

Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale https://www.parlament.ch/centers/kb/Documents/2014/Rapporto della commissioni CIP-N 14.467 2016-05-26.pdf

Progetto di legge sul divieto di portare il velo a scuola (in francese) http://ge.ch/grandconseil/search?search=PL+11266-A+

Iniziativa popolare ticinese e diversi atti parlamentari federali e cantonali (in francese) http://www.humanrights.ch/fr/droits-humains-suisse/interieure/groupes/culturel/debat-burka-suisse

Rapporto del Consiglio federale del 9 giugno 2017 "Sulla presenza e la diffusione di simboli religiosi nei luoghi pubblici", postulato 13.3672, Aeschi (in francese) https://www.eipd.admin.ch/dam/data/bj/aktuell/news/2017/2017-06-09/ber-br-f.pdf

Rapporto di sintesi del CSDU del 1 luglio 2016 "Sulla presenza e la diffusione di simboli religiosi nei luoghi pubblici", postulato 13.3672, Aeschi (in tedesco) https://www.eipd.admin.ch/dam/data/bj/aktuell/news/2017/2017-06-09/synthesebericht-d.pdf

Parità dei sessi e pratiche culturali / religiose. Posizione della commissione federale per le questioni femminili CFQF (2017) https://www.ekf.admin.ch/ekf/it/home/documentazione/pareri.html